Cassazione penale sez. I, 11/03/2026, (ud. 11/03/2026- dep. 11/03/2026) - n. 9500

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MASI Paola - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. GRECA ZONCU Maria - Relatore

Dott. TOSCANI Eva - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Ch.Pe. nato il (Omissis)

avverso il decreto del 18/02/2026 del GIUDICE DI PACE di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

sentite le conclusioni del PG FLAVIA ALEMI

Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Bari per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Bari con decreto del 18 febbraio 2026 ha disposto la proroga del trattenimento dello straniero Ch.Pe., già raggiunto da decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani in ragione della presenza irregolare sul territorio nazionale e da decreto di trattenimento del Questore di Barletta Andria Bari.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il trattenuto a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione di legge di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.

Il Giudice di pace richiesto della proroga del trattenimento già disposto deve verificare la sussistenza di gravi difficoltà nell'identificazione o nell'ottenimento dei documenti di viaggio nel caso in esame ciò non è accaduto poiché nel provvedimento impugnato non viene espressa alcuna valutazione circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta proroga.

3. Il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi ha concluso per l'annullamento del provvedimento con rinvio al Giudice di pace di Bari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

L'art. 14 comma 5 D.Lgs. 286/98 consente, infatti, la proroga del trattenimento quando l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi per l'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

Secondo un costante orientamento di questa Corte, in tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura, che si appuntava sul mero dato cronologico del momento di attivazione dell'amministrazione rispetto all'udienza di convalida, senza affrontare la qualità dell'impiego del tempo e delle difficoltà da risolvere). (Cass. Sez. 1, 08/01/2025, n. 370, Rv. 673833 - 01)

Il medesimo orientamento si è mantenuto anche in costanza del regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, secondo cui la valutazione cui è tenuto il giudice della proroga varia a seconda che si tratti della prima richiesta o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, e, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Sez. 1, n. 15746 del 22/04/2025, O., Rv. 287810 - 02 fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, il decreto di proroga redatto su modulo precompilato nel quale il giudice di pace non aveva esplicitato le ragioni dell'affermata irrilevanza del precedente periodo di trattenimento subito dallo straniero per sei mesi).

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. (Conf. Sez. 1 civ., n. 610 del 11/01/2022, Rv. 663963-01). (Sez. 1, n. 16364 del 28/04/2025, D., Rv. 287885 - 01).

Date queste premesse, la lettura del provvedimento impugnato rende evidente la sussistenza, per quanto stringata, di una motivazione assonante rispetto alla richiesta di proroga del Questore che evidenzia la difficoltà di ottenere la documentazione per il viaggio ed il rimpatrio, trattandosi di cittadino sedicente, come del resto attestato dal Giudice di pace.

Il provvedimento impugnato, infatti, ha disposto la proroga del trattenimento pre-espulsivo per trenta giorni stante la indisponibilità del nulla osta per il rimpatrio; trattandosi della prima proroga del trattenimento e in considerazione anche del ristretto termine concesso dal Giudice di pace, si deve affermare la congruità della motivazione.

Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma l'11 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 marzo 2026.